

STATUTO

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

E' costituita l'Associazione denominata

"SOCIETA' ITALIANA DI IMMUNOLOGIA, IMMUNOLOGIA CLINICA E ALLERGOLOGIA (SIICA)".

L'Associazione ha sede in Milano (MI), Via Fra' Cristoforo n. 14/D.

Art. 2 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 - ORIGINE

SIICA è una Società Scientifica fondata per decisione dei soci della Società Italiana di Immunologia e della Società Italiana di Immunologia e Immunopatologia i quali hanno approvato, nelle rispettive assemblee convocate nel Giugno e Settembre 2001, di sciogliere le due Società entro il 31 dicembre 2001 e sono quindi confluiti nella SIICA.

Art. 4 - FINALITA' e ATTIVITA'

"SOCIETA' ITALIANA DI IMMUNOLOGIA, IMMUNOLOGIA CLINICA E ALLERGOLOGIA (SIICA)", è apartitica, non ha scopo di lucro ed ha lo scopo di promuovere e coordinare studi e ricerche condotti in Italia nel campo della Immunologia, Immunologia Clinica e Allergologia, di integrare la propria attività con quella di analoghe associazioni o società scientifiche italiane e straniere e di divulgare fra i cultori di scienze mediche e biologiche le conoscenze relative al proprio campo di studio.

Art. 5 - ATTIVITA'

Le attività dell'associazione si concentrano particolarmente nelle seguenti aree:

- a) organizzazione di congressi, riunioni e simposi a livello locale, nazionale e internazionale;
- b) partecipazione ufficiale a manifestazioni nazionali o internazionali organizzate da essa stessa o da istituzioni analoghe;
- c) patrocinio e collaborazione in iniziative aventi fini strettamente conformi agli scopi statutari;
- d) eventuale pubblicazione e diffusione di un periodico organo ufficiale dell'associazione e altre forme editoriali strettamente connesse con il carattere scientifico dell'associazione;
- e) promozione di studi e ricerche sulle malattie del sistema immunitario attraverso le proprie risorse scientifiche e culturali, la concessione di borse di studio, borse di viaggio o altri finanziamenti;
- f) collaborazione con gli organi istituzionali nazionali ed internazionali ed enti pubblici e privati per tutte le attività scientifiche e sanitarie che interessano le problematiche relative alla prevenzione, eziopatogenesi, diagnosi e terapia delle patologie coinvolgenti il sistema immunitario;
- g) costituzione di sezioni regionali, il cui fine è limitato alla promozione e coordinamento di iniziative divulgative in ambito regionale e alla creazione e sviluppo di una rete di collaborazione tra i gruppi di ricerca attivi in contesto regionale. Coordinandosi con la Società e le altre sezioni regionali, la sezione regionale svolge inoltre la funzione di interlocutore privilegiato con il Sistema Sanitario Regionale. Il Consiglio Direttivo della SIICA è anche tenuto ad approvare la costituzione delle sezioni regionali in risposta alla presentazione di apposita richiesta da parte dei proponenti, e la nomina del coordinatore della sezione, avanzata in autonomia da ciascuna sezione. Alle sezioni regionali è dedicato uno apposito spazio sul sito web della Società, la cui gestione ed aggiornamento sono delegati alla sezione regionale.

h) collaborazione con associazioni di individui affetti da malattie associate al sistema immunitario, purché siano regolarmente costituite (atto notarile) e riconosciute nell'ambito delle associazioni di volontariato dalle autorità nazionale e/o regionali (associazioni ONLUS);

i) sensibilizzazione della pubblica opinione e delle autorità sanitarie su problemi sociali e assistenziali connessi alle patologie associate al sistema immunitario;

l) collaborazione con altre società scientifiche o federazioni di società scientifiche con finalità coerenti con gli scopi statutari della Società.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate dal presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione, nell'ambito delle attività connesse, potrà altresì svolgere attività di raccolta di fondi nel corso di celebrazioni e ricorrenze, da utilizzarsi per gli scopi istituzionali.

Art. 6 - SOCI

Possono aderire all'Associazione persone fisiche ed Enti che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento, da parte del Consiglio Direttivo, della domanda di iscrizione all'Associazione.

L'accoglimento o il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Sono previsti i seguenti tipi di soci:

- a. Socio Ordinario
- b. Socio Corrispondente
- c. Socio Onorario
- d. Socio Associato Sostenitore

a) Sono ammessi a far parte dell'associazione in qualità di Soci Ordinari scienziati italiani o stranieri con interesse per l'Immunologia, Immunologia Clinica e Allergologia e appartenenti ad enti o associazioni interessate alle suddette discipline.

Per diventare Socio Ordinario sono previste le seguenti modalità:

- a) presentare domanda di ammissione su apposito modulo, con allegato curriculum vitae e lista di pubblicazioni, al Consiglio Direttivo con presentazione di due Soci Ordinari;
- b) essere autore o co-autore di almeno tre pubblicazioni su qualificate riviste internazionali;
- c) ottenere parere favorevole del Consiglio Direttivo, con successiva ratifica dell'Assemblea dei Soci;
- d) versare la quota annuale di iscrizione, come definita dall'Assemblea dei Soci.

Il Socio Ordinario può partecipare di diritto a tutte le manifestazioni dell'associazione, accedere a tutte le pubblicazioni dell'associazione, proporre al Consiglio Direttivo l'accettazione di nuovi soci e i temi di lavoro delle manifestazioni, votare nelle assemblee ordinarie e straordinarie, e partecipare ed eventuali referendum indetti su problemi interessanti l'associazione.

b) Sono ammessi a far parte dell'associazione in qualità di Soci Corrispondenti scienziati italiani o stranieri con interesse per l'Immunologia, l'Allergologia o l'Immunologia Clinica e appartenenti ad enti o associazioni interessate alle suddette discipline che non si trovino nella condizione di essere ammessi nella qualifica di Socio Ordinario, o scienziati attivi in altre discipline che desiderino partecipare alle attività dell'associa-

zione.

Per diventare Socio Corrispondente sono previste le seguenti modalità:

a) presentare domanda di ammissione su apposito modulo, con allegato curriculum vitae e lista di pubblicazioni, al Consiglio Direttivo con-presentazione di due Soci Ordinari;

b) ottenere parere favorevole del Consiglio Direttivo, con successiva ratifica dell'Assemblea dei Soci;

d) versare la quota annuale di iscrizione, come definita dall'Assemblea dei Soci e comunque minore di quella prevista per i Soci Ordinari.

I Soci Corrispondenti hanno gli stessi diritti dei Soci Ordinari.

Entro cinque anni dall'ammissione i Soci Corrispondenti devono presentare domanda per diventare Soci Ordinari, se sono in possesso dei requisiti, pena il decadimento.

c) Sono ammessi a far parte dell'associazione in qualità di Soci Onorari scienziati italiani o stranieri che abbiano acquisito particolari benemerienze scientifiche nel campo dell'Immunologia, Immunologia Clinica o Allergologia.

I Soci Onorari vengono eletti dall'Assemblea dei Soci su proposta unanime del Consiglio Direttivo e non possono essere ammessi in numero superiore a due per anno.

I Soci Onorari partecipano attivamente ad ogni manifestazione dell'Assemblea, non pagano la quota sociale ed hanno tutti i diritti dei Soci Ordinari.

d) Sono ammessi a far parte dell'associazione in qualità di Soci Associati Sostenitori individui e organizzazioni (quali ad esempio fondazioni ed associazioni private, case farmaceutiche, ditte produttrici e/o distributrici di prodotti per ricerca) che hanno un interesse nell'avanzamento delle conoscenze nel settore immunologico.

Tali soggetti sono invitati dal Presidente, con l'approvazione del Consiglio Direttivo, a diventare Soci Associati Sostenitori a fronte del versamento di un contributo finanziario che sarà utilizzato per le attività di formazione e informazione dell'associazione e che verrà appropriatamente riconosciuto.

Art. 7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI

Il rapporto associativo è disciplinato in modo uniforme per tutti i soci i quali, se maggiorenni, hanno diritto ad un voto in Assemblea e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale che l'Assemblea stessa potrà stabilire anche in misura differenziata per ciascuna categoria di soci. I soci non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

Coloro i quali abbiano ottenuto l'ammissione all'associazione possono esercitare il diritto di voto solo dopo un anno dall'ammissione.

I soci aderenti hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare alle assemblee, di votare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Per eventuali soci minori d'età il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà e da chi ne fa le veci.

Essi hanno inoltre il diritto di recedere, con preavviso scritto, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci aderenti hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento, di versare le quote sociali e di garantire le prestazioni richieste dal Consiglio Direttivo.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese autorizzati preventivamente dal Consiglio Direttivo, sulla base di criteri e modalità dallo stesso deliberati.

Art. 8 - CAUSE COMPORTANTI LA PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per:

- . recesso volontario;
- . morosità nel pagamento delle quote associative;
- . indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscano violazione di norme statuarie e/o regolamenti interni;
- . esclusione deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta dei Probiviri per gravi motivi;
- . morte.

La perdita della qualità di socio non comporta il rimborso della quota.

Art. 9 - QUOTA ASSOCIATIVA

L'Assemblea ordinaria determina per ogni anno, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative dovute dagli aderenti. È facoltà degli aderenti effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli minimi richiesti. I versamenti delle quote e dei contributi associativi sono considerati a fondo perduto. Le quote e i contributi associativi sono intransmissibili.

Il versamento della quota deve essere effettuato entro il 30 aprile ed in ogni caso prima dell'Assemblea che approva il bilancio.

I nuovi soci sono tenuti al pagamento della quota entro un mese dalla data di comunicazione della loro ammissione.

Art. 10 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Collegio dei Revisori dei Conti.
4. Comitato dei Probiviri

La cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute in relazione alla carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è organo sovrano ed è composto da tutti i soci.

Può essere costituita in forma ordinaria o straordinaria.

Tutti i soci, appartenenti a qualsiasi categoria individuata dal presente statuto, hanno diritto a partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con il medesimo diritto al voto. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Di ogni adunanza verrà redatto un verbale trascritto nel Libro dei Verbali Assemblee, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, del quale ogni socio potrà prendere visione.

Art. 12 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente che la convoca almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio o rendiconto.

Oltre che su iniziativa del Presidente, l'Assemblea ordinaria deve essere convocata ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

La convocazione è fatta dal Consiglio Direttivo mediante invio dell'avviso di convocazione che deve contenere il giorno, l'ora e la sede della prima ed eventualmente della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve essere inviato, con un preavviso di almeno 15 giorni, mediante lettera raccomandata o telefax o posta elettronica, a tutti i soci.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, mentre in seconda

convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Sono salvi eventuali diversi quorum, sia costitutivi che deliberativi, previsti per legge o dal presente statuto.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- definire gli indirizzi scientifici generali dell'associazione;
- discutere ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
- discutere ed approvare le eventuali proposte di regolamento predisposte dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- discutere e decidere sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- discutere e decidere su quant'altro demandato ad essa assemblea dalla legge o dal presente statuto.

Art. 13 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni

- modifiche al presente Statuto;
- scioglimento dell'Associazione e devoluzione del relativo patrimonio.

La convocazione è fatta dal Consiglio Direttivo mediante invio dell'avviso di convocazione che deve contenere il giorno, l'ora e la sede della prima ed eventualmente della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve essere inviato, con un preavviso di almeno 15 giorni, mediante lettera raccomandata o telefax o posta elettronica.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Art. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:

- a) dà attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) sottopone all'Assemblea le proposte per nuovi indirizzi da dare all'attività dell'associazione nell'ambito delle finalità dell'Associazione;
- c) è investito dei più ampi poteri ordinari e straordinari per la gestione dell'Associazione, di conseguenza pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci;
- d) sovrintende al perseguimento delle finalità associative;
- e) si pronuncia sulle domande di ammissione di nuovi associati;
- f) presiede alle attività editoriali dell'associazione, per le quali nomina eventuali comitati redazionali;
- g) stabilisce, in base alle proposte dei soci, la sede ed i temi di lavoro delle manifestazioni congressuali e nomina il Presidente dei comitati organizzativi locali;
- h) nomina il coordinatore delle sezioni regionali dell'associazione, su proposta della specifica sezione regionale;
- i) esprime la posizione dell'associazione, anche in qualità di consulente di istituzioni nazionali ed internazionali, in merito alle implicazioni dettate dall'etica professionale relative allo svolgimento di attività professionali di ambito immunologico, incluse le sperimentazioni sull'uomo e sull'animale da sperimentazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da 10 membri (Presidente, Vice Presidente, Segre-



tario e sette Consiglieri), nominati dall'Assemblea e scelti tra i soci ordinari, che durano in carica tre anni.

Tutti i membri scaduti sono rieleggibili per una sola volta.

Il Consiglio Direttivo:

- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- elegge, fra i propri membri, il Presidente, il Segretario, e il Tesoriere;
- propone all'Assemblea l'eventuale regolamento per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- redige il bilancio dell'esercizio trascorso nonché quello preventivo per l'anno in corso e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- propone all'Assemblea i provvedimenti di accoglimento ovvero di decadenza da socio;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro subordinato nonché collaboratori, fissando mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea eventuali modifiche statutarie.

Il Consiglio Direttivo comprende due aree che provvedono di comune accordo ad elaborare programmi scientifici, organizzativi, didattici e di ricerca. Le due aree, denominate "Immunologia" e "Allergologia e immunologia clinica", devono essere rappresentate ciascuna da almeno il 30% dei componenti di ogni

Consiglio Direttivo, a meno che tale rappresentazione non sia resa impossibile dalla mancanza di candidati eleggibili.

Per l'elezione del Consiglio Direttivo, i Soci aventi diritto di elettorato passivo devono inviare la propria candidatura almeno un mese prima della data fissata per l'elezione del Consiglio al Presidente. La richiesta deve essere accompagnata da un breve CV e deve riportare indicata in modo esplicito l'area per cui è posta la candidatura. Eventuali candidature presentate senza una esplicita opzione preliminare non saranno considerate valide. Le candidature e i corrispondenti CV saranno resi noti ai soci mediante pubblicazione sul sito web dell'associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per l'elezione del Consiglio.

Il Segretario il Presidente e il Vice Presidente vengono eletti dal Consiglio Direttivo tra i Consiglieri eletti.

In caso di dimissione o morte di un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione alla prima riunione successiva con il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo ha la rappresentanza dell'associazione nei rapporti con le istituzioni italiane ed estere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte l'anno. Esso delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Art. 15 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Al Presidente e, in caso di sua assenza, al Vice Presidente, spettano la legale rappresentanza dell'Associazione.

Presiede di diritto il Consiglio Direttivo, convoca le Assemblee, mantiene i rapporti con le altre Associazioni, nazionali ed internazionali, aventi scopi simili, indice le riunioni del Consiglio Direttivo, firma gli atti ufficiali e cura che vengano eseguite le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

In caso di necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Presidente rimane in carica per la durata di tre anni.

Il Vice Presidente succede al presidente al termine del suo mandato ed ha il compito di collaborare con il Presidente e di sostituirlo in caso di sua assenza.

Art. 16 - SEGRETARIO

Il Segretario redige e cura la conservazione dei verbali, custodisce l'archivio dell'Associazione, cura l'elenco ufficiale dei soci e dà esecuzione ai deliberati dei vari organi dell'Associazione. Si occupa della gestione operativa dell'Associazione su delega del Consiglio Direttivo.

Il Segretario svolge inoltre le funzioni di Tesoriere e può chiedere apposita deliberazione del Consiglio Direttivo per delegare la gestione amministrativa dell'associazione ad un consulente esterno in possesso di opportune competenze.

Art. 17 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

I Revisori dei Conti, eletti dall'Assemblea dei Soci in numero di due tra i Soci Ordinari, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I Revisori dei Conti controllano il movimento e la consistenza di cassa e la contabilità sociale ogni qualvolta lo ritengano opportuno e verificano il bilancio dandone relazione all'Assemblea dei Soci.

Art. 18 - PROBIVIRI

I Probiviri, eletti tra i soci effettivi dall'Assemblea dei Soci in numero di tre, durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta.

Il Collegio dei Probiviri viene presieduto dal membro più anziano di età che:

- convoca il Collegio dei Probiviri entro trenta giorni su richiesta scritta e motivata della maggioranza del Consiglio Direttivo o di almeno venti Soci Ordinari;
- stabilisce la sede e l'ordine del giorno della riunione, che presiede.

Compito del Collegio dei Probiviri è giudicare in merito ai rapporti fra l'associazione e i singoli soci per quanto riguarda l'osservanza dello Statuto e in merito a qualsiasi attività scientifica e professionale dei soci che non risulti aderente alle regole di comportamento accettate dalla comunità scientifica internazionale.

Il Collegio dei Probiviri esamina il caso, informa il Socio della procedura in atto, raccoglie la documentazione necessaria, e può dichiarare che non esiste l'intervento a procedere, ovvero dopo aver invitato l'interessato a presentare le proprie argomentazioni, può emettere provvedimenti di censura, sospensione pro tempore, o espulsione dall'associazione.

Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza semplice alla presenza dei suoi tre membri, salvo che per il provvedimento di espulsione per cui è necessaria l'unanimità, e il suo giudizio è inappellabile eccetto i casi in cui non sia diversamente previsto da specifiche norme statutarie.

Le delibere del Collegio dei Probiviri vengono trasmesse al Consiglio Direttivo che ne dà immediata attuazione e comunicazione a tutti i soci. Al Socio interessato viene garantita ampia possibilità di espressione verbale o scritta all'Assemblea dei Soci successiva al provvedimento

Art. 19 - ESERCIZIO SOCIALE-BILANCIO

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo presenta annualmente all'Assemblea ordinaria una relazione sulla gestione e il Bilancio o rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; presenta inoltre il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere approvati dall'Assemblea.

Art. 20 - ENTRATE

Per la realizzazione degli scopi istituzionali l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- . quote associative;
- . contributi degli aderenti;
- . contributi di privati;
- . contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- . contributi di organismi internazionali;
- . donazioni e lasciti testamentari;
- . rimborsi derivanti da convenzioni;
- . entrate derivanti da eventuali attività connesse ed accessorie;
- . proventi derivanti da eventuali raccolte pubbliche di fondi.

Art. 21 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale potrà essere costituito da:

- . beni immobili e mobili;
- . donazioni lasciti o successioni;
- . accantonamenti e altre disponibilità patrimoniali.

E' fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell' Organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto, regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 22 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso avvenga, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ai fini scientifici o, in generale, di pubblica utilità.

In nessun caso potranno essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Eventuali utili o disavanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.23 - CLAUSOLA ARBITRALE

Le controversie tra gli associati ovvero tra costoro e l'associazione che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, come pure quelle promosse da o nei confronti di consiglieri, e di altri organi dell'associazione possono essere deferite a un arbitro, nominato dal Presidente della Camera Arbitrale del luogo in cui l'associazione ha la sede legale.

La sede arbitrale è presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro deve decidere, entro sessanta giorni dalla notizia della nomina, in via irrituale, secondo equità; le sue decisioni, compresa quella relativa al carico delle spese dell'arbitrato, vincolano irrevocabilmente le parti.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.


Non possono essere oggetto di clausola compromissoria la controversie per le quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Art. 24 - NORMA FINALE

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto o dai regolamenti interni, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Una postilla.

F.TO: ANGELO VACCA



Copia Fotostatica, formata da n. *venti*... fogli
conforme all'originale, i cui fogli sono firmati
ai sensi di legge.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.
Chioggia, *24 giugno 2016*.....

